



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.551 del 23 febbraio 2009

Consiglio Federale n.4- Bologna, 21 febbraio 2009

DELIBERA N.215

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la proposta dell'Associazione Italiana Arbitri Pallacanestro con la quale si richiede la modifica dei regolamenti federali per l'elezione diretta del Presidente del Comitato Italiano Arbitri;
- considerata la proposta meritevole di accoglimento;
- ritenuto opportuno altresì approfondire la materia con le componenti coinvolte per concordare le necessarie modifiche regolamentari;
- preso atto della disponibilità del Presidente Federale ad incontrare le rappresentanze delle componenti per addivenire alla realizzazione di un progetto da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

DELIBERA

dare mandato al Presidente Federale di incontrare le rappresentanze delle componenti coinvolte per addivenire ad un progetto di riforma regolamentare condiviso che preveda l'elezione diretta del Presidente del Comitato Italiano Arbitri da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.

DELIBERA N.216

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.6 assunta dal Commissario Straordinario in data 10 ottobre 2008 con la quale è stato nominato il sig. Alessandro Teofili responsabile del Comitato Italiano Arbitri, fino allo svolgimento della Assemblea Generale Ordinaria per il rinnovo delle cariche federali;
- considerata la necessità di garantire una continuità operativa fino al termine della stagione agonistica 2008/2009;
- valutato positivamente l'operato svolto dal sig. Alessandro Teofili durante il commissariamento;
- ritenuto opportuno limitare il mandato fino al termine della stagione sportiva corrente per addivenire alla successiva nomina condivisa con tutte le componenti interessate, che ricopra l'incarico di Presidente del Comitato Italiano Arbitri fino al termine del

quadriennio olimpico;

acquisita per le vie brevi la disponibilità del sig. Alessandro Teofili;

DELIBERA

nominare, con effetto immediato, il sig. Alessandro Teofili Presidente del Comitato Italiano Arbitri fino al termine della stagione sportiva 2008/2009.

DELIBERA N.217

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare l'articolo 32, comma 2 lett. D dello Statuto;

considerato che in data 7 febbraio 2009 si è svolta a Roma la 41ª Assemblea Generale Ordinaria per il rinnovo delle cariche federali;

ravvisata l'opportunità di nominare, in questa seduta, il solo Vicepresidente Vicario, in attesa della approvazione delle modifiche statutarie da parte della Giunta Nazionale CONI, al fine di garantire un'equa rappresentanza di tutte le componenti del movimento in seno al Consiglio Federale;

preso atto delle votazioni effettuate nel corso dell'odierna riunione;

DELIBERA

eleggere, per il quadriennio 2009/2012, quale Vicepresidente vicario, il Consigliere Federale eletto in rappresentanza delle società regionali, Gaetano Laguardia.

DELIBERA N.218

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che in data 7 febbraio 2009 si è svolta a Roma la 41ª Assemblea Generale Ordinaria per il rinnovo delle cariche federali;

ravvisata la necessità di nominare i Componenti del Consiglio di Presidenza, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 33 comma 2 dello Statuto Federale;

preso atto dei nominativi dei Consiglieri Federali proposti e ritenuti gli stessi meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

nominare i seguenti Componenti del Consiglio di Presidenza:

CONSIGLIERI FEDERALI in rappresentanza delle Società:	Eugenio CROTTI Mario DI MARCO
CONSIGLIERE FEDERALE in rappresentanza degli atleti:	Giuseppe CASSI'
CONSIGLIERE FEDERALE in rappresentanza dei tecnici:	Gianni ZAPPI

DELIBERA N.219

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera commissariale n.2 del 3 ottobre 2008 con la quale sono stati nominati i Responsabili del Settore Giovanile, del Settore Minibasket, del Settori Squadre Nazionali Maschili e Femminili ed i Referenti tecnici dei Settori Giovanili maschile e femminile fino allo svolgimento della Assemblea Generale Ordinaria per il rinnovo delle cariche federali;

considerato che in data 7 febbraio 2009 si è svolta a Roma la 41ª Assemblea Generale Ordinaria per il rinnovo delle cariche federali;

ravvisata la necessità di affidare gli incarichi di Presidente e Vicepresidente negli Organismi Federali di settore e nella Commissione Carte Federali, fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012;

ravvisata altresì la necessità di istituire un Osservatorio per lo studio e l'individuazione di problematiche afferenti l'attività giovanile del settore femminile;

DELIBERA

- affidare, per il quadriennio olimpico 2009/2012 e comunque fino al termine del mandato dell'attuale Consiglio Federale, gli incarichi nei seguenti Organismi federali di settore e nella Commissione Carte Federali:

SETTORE AGONISTICO

PRESIDENTE	Giovanni Del Franco
VICEPRESIDENTE	Pietro Moretti

SETTORE SQUADRE NAZIONALI MASCHILI

COORDINATORE DELEGATO	Angelo Barnaba
------------------------------	----------------

SETTORE SQUADRE NAZIONALI FEMMINILI

COORDINATORE DELEGATO	Sandra Palombarini
------------------------------	--------------------

SETTORE ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

PRESIDENTE	Gaetano Laguardia
VICEPRESIDENTI	Giancarlo Salvetti
	Adelmo Ferrari

SETTORE GIOVANILE

PRESIDENTE	Eugenio Crotti
VICEPRESIDENTE	Giuseppe Cassì

SETTORE MINIBASKET

PRESIDENTE	Eugenio Crotti
-------------------	----------------

SETTORE SCOLASTICO

PRESIDENTE	Eugenio Crotti
-------------------	----------------

COMMISSIONE CARTE FEDERALI

PRESIDENTE	Marcello Crosara
VICEPRESIDENTE	Stefano Persichelli

segue: **Comunicato Ufficiale n.551 del 23 febbraio 2009- Consiglio Federale n.4 (Roma, 21 febbraio 2009)**

- nominare, fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012, i sigg. Giuseppe Rutolini e Mario Di Marco Delegati del Presidente Federale per l'Area Grandi Eventi e Comunicazioni;
- nominare, fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012, la signora Angela Albini Delegata del Presidente Federale per l'Osservatorio Attività Femminile Giovanile.

DELIBERA N.220

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la relazione redatta dall'ufficio stampa in merito al progetto FIP Web TV per l'attivazione di un canale multimediale complementare dell'attuale sito federale attraverso il quale presentare e promuovere le molteplici attività federali anche con l'ausilio dei comitati territoriali, nonché la creazione di una community che consenta agli utenti di interagire direttamente con FIP Web TV;

considerato che tale strumento è di ausilio per il perseguimento dei fini istituzionali della Federazione tra i quali quello della promozione e diffusione dello sport della pallacanestro;

valutata pertanto positivamente l'ipotesi di realizzazione del progetto presentato;

ritenuto necessario proseguire nello studio per approfondire la fattibilità ed i tempi di attuazione del progetto denominato FIP Web TV;

DELIBERA

conferire mandato al Presidente di individuare il soggetto migliore per la realizzazione della WEB TV federale.

DELIBERA N.221

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la delibera n.6 del Commissario Straordinario del 10 ottobre 2008 con la quale è stato affidata la responsabilità del Comitato Nazionale Allenatori al sig. Carlo Recalcati fino alla nuova nomina del Presidente;

ravvisata la necessità di nominare, con effetto immediato, un nuovo Presidente del Comitato stesso, fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012;

ascoltata la proposta del Presidente Federale con la quale individua nell'Ing. Giovanni Piccin la figura professionale per ricoprire i ruoli di presidente del settore sopraccitato;

preso atto della disponibilità manifestata per le vie brevi dall'ing. Giovanni Piccin;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012, l'Ing. Giovanni Piccin Presidente del Comitato Nazionale Allenatori.

DELIBERA N.222

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.186 assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 19 e 20 settembre 2008;
- preso atto degli incontri avvenuti tra le rappresentanze delle categorie interessate;
- vista la proposta presentata dalla presidenza a seguito dei colloqui intercorsi;
- ascoltata la relazione del Presidente della Lega Società di Pallacanestro Serie A;
- ascoltata altresì la relazione del Consigliere in rappresentanza degli atleti professionisti;
- ritenuto necessario licenziare la normativa di riferimento in merito l'eleggibilità degli atleti partecipanti al campionato di Serie A professionistica per la stagione sportiva 2009/2010, ma contestualmente approfondire la materia istituendo una commissione con il precipuo scopo di addivenire ad una regolamentazione per il successivo biennio sportivo;
- rilevato che la regolamentazione sportiva della materia è comunque subordinata alla normativa di legge in materia di ingresso degli stranieri (nuovo regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione e condizione dello straniero – Disciplina degli ingressi degli sportivi stranieri D.P.R. 334/2004 - art. 37), nonché al numero di visti che annualmente vengono concessi dal CONI, di talchè oggi si può provvedere solo in senso programmatico per le stagioni sportive a venire;
- considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

Stabilire che le società partecipanti al campionato professionistico di serie A per la stagione sportiva 2009/2010 dovranno osservare quanto segue:

1. Tesseramento e utilizzo di atleti: extracomunitari, comunitari UE, comunitari FIBA:

- le società partecipanti al campionato di serie A potranno iscrivere a referto per la stagione sportiva 2009/2010:
 - massimo 6 atleti non formati di cui massimo tre che siano contemporaneamente non comunitari UE e non comunitari FIBA.

Ciascuna società potrà disporre al massimo di sei visti di ingresso per lavoro subordinato sport. La FIP si impegna a richiedere al CONI la disponibilità a rilasciare a ciascun Club di Serie A un settimo visto di ingresso per lavoro subordinato sport.

L'acquisizione, a seguito di cessione anche a titolo temporaneo del relativo contratto, di un atleta extra-U.E. già vincolato da un club professionistico italiano, con il quale abbia disputato almeno 5 (cinque) partite di campionato, non comporterà l'utilizzo di un ulteriore visto di ingresso e quindi non verrà considerato nel computo del numero di visti concessi a ciascun sodalizio a condizione che all'atleta non sia stato concesso, a qualsiasi titolo, nulla – osta da parte di FIP ad altra Federazione / Associazione.

2. Numero minimo di 6 contratti di giocatori di cittadinanza italiana.
3. **Date di trasferimento dei giocatori:**
 - modifica delle attuali regole sulle date di trasferimento dei giocatori con la previsione di un termine ultimo per il primo tesseramento e 3 (tre) "finestre di mercato" riguardanti esclusivamente il trasferimento di atleti all'interno della serie A,
 - le date relative al termine ultimo di tesseramento e alle "finestre di mercato" saranno stabilite annualmente dalla Federazione Italiana Pallacanestro in accordo con la Lega di Serie A, entro il **15 settembre** di ogni stagione sportiva.
4. Numero di 16 giocatori con contratto professionistico iscrivibili a referto nel corso della stagione sportiva. I giocatori under 19 con contratto professionistico non concorrono al raggiungimento di tale limite.
5. Istituzione di una Commissione per la costituzione del fondo ("Progetto Italia"), cogestito tra Lega e FIP, destinato al sostegno delle attività di formazione dei giovani atleti (italiani), alimentato da una apposita "tassa" (di importo non inferiore ad € 10.000,00) sul tesseramento dei giocatori professionisti non di formazione italiana. La "tassa" dovrà essere versata ogni stagione sportiva indipendentemente dalla durata del contratto. Un eventuale ulteriore tesseramento a qualsiasi titolo effettuato nella medesima stagione sportiva tra Clubs italiani NON è soggetto alla tassa di cui sopra. I proventi del fondo saranno erogati con le modalità previste dal progetto elaborato dalla Commissione paritetica FIP/Lega A, che dovrà concludere i propri lavori in tempo utile perchè sia assunta apposita delibera consiliare che abbia effetto sul campionato 2009/2010.
6. **Eleggibilità degli atleti:** obbligo di iscrizione a referto di **minimo 6 atleti di formazione italiana**. Transitoriamente nel numero dei 6 atleti di formazione italiana è ammessa l'iscrizione a referto di atleti di cittadinanza italiana non di formazione italiana come di seguito esposto:

anno sportivo	Giocatori di formazione italiana, eleggibili per la Nazionale Italiana, a referto	Giocatori di cittadinanza italiana ma non di formazione italiana a referto
2009/2010	Minimo 4(*)	Massimo 2

(*) sono compresi in questa quota anche i giocatori non eleggibili per la nazionale italiana che abbiano maturato la formazione italiana nell'anno sportivo 2008/2009 o nelle stagioni sportive precedenti.

Tutti gli atleti che siano in iter formativo (1°, 2° o 3° anno di formazione), nella stagione sportiva 2008/2009 saranno considerati giocatori di formazione italiana al compimento del quarto anno e la loro posizione sarà valutata in caso di raggiungimento di un'intesa pluriennale in merito all'eleggibilità.

7. La Federazione e le Leghe si impegnano congiuntamente a studiare la modalità procedurale per consentire agli atleti under 21, che hanno sottoscritto un contratto professionistico, di poter fruire della possibilità di tesserarsi a titolo di prestito e/o doppio tesseramento, in favore di società militanti in campionati nazionali non professionistici.
8. La Federazione e le Leghe si impegnano congiuntamente, a partire dalla stagione sportiva 2011/2012 (data in cui entrerà a regime la riforma dei campionati dilettantistici deliberata dalla Federazione Italiana Pallacanestro), a verificare la fattibilità di una tassa (di importo da definire) su ogni tesseramento di un atleta professionista, le cui modalità di ripartizione verranno stabilite successivamente.

DELIBERA N.223

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 113bis del Regolamento Organico;
- visti gli articoli 29 e seguenti del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico;
- ritenuto opportuno migliorare le attività di verifica e controllo sulle Società Professionistiche, in applicazione agli artt. 12 e 13 della Legge 91/81 e, in generale, sugli aspetti economico-finanziari del basket professionistico;
- sentita la relazione del segretario della Commissione Tecnica di Controllo, dott. Annessa;
- vista la bozza di convenzione tra l'ENPALS e la Federazione Italiana Pallacanestro;
- vista la bozza di protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate e la Federazione Italiana Pallacanestro;
- considerato opportuno dare mandato al dott. Annessa per proseguire la collaborazione con le Leghe professionistiche per concordare le opportune modifiche regolamentari e realizzare i testi definitivi degli accordi di collaborazione con l'ENPALS e l'Agenzia delle Entrate;

DELIBERA

di dare mandato al segretario della Commissione Tecnica di Controllo, dott. Alessandro Annessa per proseguire la collaborazione con le Leghe professionistiche per concordare le opportune modifiche regolamentari e realizzare i testi definitivi degli accordi di collaborazione con l'ENPALS e l'Agenzia delle Entrate.

DELIBERA N.224

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la deliberazione n.11, assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 26 luglio 2008, con la quale veniva recepito il testo del nuovo Regolamento Sanitario predisposto d'intesa con la Consulta FMSI dei Medici Federali;
- preso atto della nota del C.O.N.I. - Ufficio Direzione Affari Legali, Supporto Conformità Statuti e Regolamenti prot. 647, del 26 novembre 2008, nella quale venivano evidenziati gli emendamenti da apportare al Regolamento Sanitario per poterlo all'approvazione della Giunta Nazionale C.O.N.I.;
- esaminata la proposta avanzata dal Medico Federale, dr. Sandro Senzameni, con la quale modifica il testo del Regolamento Sanitario secondo le osservazioni C.O.N.I. di cui sopra;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare il nuovo testo del Regolamento Sanitario, predisposto dal Medico Federale, dr. Sandro Senzameni, come di seguito riportato:

REGOLAMENTO SANITARIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

Il regolamento sanitario della Federazione Italiana Pallacanestro disciplina le esigenze specifiche del Settore Sanitario Federale, nel rispetto delle leggi dello Stato e delle Regioni, nonché delle normative e delle disposizioni del CIO, della F.I.B.A. e del C.O.N.I., ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

Lo stesso regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale CONI.

Articolo 1 STRUTTURA

Il Settore Sanitario Federale è costituito da:

la Commissione Organizzativa Sanitaria;
la Commissione Scientifica;
il Medico Federale;
i Medici Addetti alle Squadre Nazionali;
i Medici Fiduciari regionali;
il Personale Parasanitario.

Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati per la Federazione di appartenenza e non devono essere stati soggetti a provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o aver subito sanzioni disciplinari per fatti di doping.

Articolo 2 COMMISSIONE ORGANIZZATIVA SANITARIA

La Commissione Organizzativa Sanitaria, nominata dal Consiglio Federale, è composta da un Presidente, che la presiede, (che è il Medico Federale) e da sei membri (di cui uno assume la funzione di segretario), scelti tra specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, e/o tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.

La Commissione Organizzativa Sanitaria resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico, e rappresenta la Federazione nei rapporti con istituzioni esterne sulle tematiche medico-sportive; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.

La Commissione Organizzativa Sanitaria:

coordina l'attività del Settore Sanitario Federale;

- predisporre e proporre al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
- svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale;
- fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
- propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
- individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva Federale;
- promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;

La Commissione Organizzativa Sanitaria può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

Il Presidente della Commissione Organizzativa Sanitaria può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

Articolo 3 COMMISSIONE SCIENTIFICA

La Commissione Scientifica, nominata dal Consiglio Federale, è composta da un Presidente, dal Medico Federale e da sette membri, scelti tra specialisti nelle varie branche mediche e tra esponenti di discipline scientifiche ed esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport; fa parte della Commissione anche un rappresentante dell'Associazione Italiana Medici del Basket.

La Commissione Scientifica si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente e resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.

La Commissione Scientifica:

svolge ricerca scientifica ed indagini di carattere medico negli ambiti e nei campi che richiedono approfondimenti e/o nuovi elementi di conoscenza. A tal fine definisce protocolli di ricerca, individua le modalità operative, valuta i progetti e formula proposte provvedendo infine a diffonderne i risultati.

Svolge attività educativo-didattica.

Agisce da osservatorio della ricerca e della letteratura scientifica della pallacanestro.

Svolge azione di supporto, consulenza e di controllo su iniziative ricollegabili alla ricerca scientifica sugli atleti.

Esprime pareri e valutazioni su questioni scientifiche.

La Commissione Scientifica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

Articolo 4 MEDICO FEDERALE e MEDICI ADDETTI ALLE SQUADRE NAZIONALI.

Il *Medico Federale* è nominato dal Consiglio Federale, tra medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati con la FMSI, e resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio Olimpico, decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Il Medico Federale:

- è Presidente della Commissione Organizzativa Sanitaria della Federazione;
- partecipa alle riunioni della Commissione Tecnica Federale, in relazione a problematiche pertinenti, è componente della Commissione Scientifica;
- dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- promuove iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici Addetti alle squadre nazionali e dei Medici Fiduciari Regionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali;
- organizza e dispone, in accordo con i responsabili dei Settori Squadre Nazionali Maschile e Femminile, l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione

segue: **Comunicato Ufficiale n.551 del 23 febbraio 2009- Consiglio Federale n.4 (Roma, 21 febbraio 2009)**

- di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario;
- si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute in base alle leggi vigenti;
- rispetta gli adempimenti previsti dal DM 13.03.1995 sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti.

Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni.

Il Medico Federale può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

I Medici Addetti alle Squadre Nazionali, sono proposti dal Medico Federale, che li individua tra gli specialisti in Medicina dello Sport iscritti alla FMSI, ai responsabili dei Settori Squadre Nazionali Maschili e Femminile; sono nominati annualmente dal Consiglio Federale; limitatamente al prossimo quadriennio olimpico, possono essere nominati in qualità di Addetti alle Squadre Nazionali, anche medici non specialisti in Medicina dello Sport, purché iscritti alla FMSI.

I Medici Addetti alle Squadre Nazionali:

- effettuano attività di consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;
- prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali;
- possono partecipare a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- forniscono, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping;
- si correlano con il Medico Federale, e quando necessario, con i Medici di società.

Articolo 5 MEDICI FIDUCIARI REGIONALI

Per l'organizzazione del Servizio Sanitario Federale, ogni Comitato Regionale, segnala alla Commissione Organizzativa Sanitaria uno o più Medici Fiduciari Regionali, scelti tra gli specialisti in Medicina dello Sport ed iscritti alla FMSI come Socio Ordinario.

Il Medico Fiduciario Regionale, quando richiesto:

- organizza l'assistenza sanitaria in Regione;
- fornisce informazione e supporto a società ed atleti afferenti alla propria Regione;
- coordina, in accordo col Medico Federale, i medici collaboratori ed il personale parasanitario disponibile in Regione;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale in relazione a problematiche pertinenti;
- tiene i rapporti con i Medici sociali della regione.

Articolo 6 MEDICI SOCIALI

I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, tra gli iscritti alla FMSI; i medici delle società professionistiche devono specialisti in Medicina dello Sport.

Il Medico Sociale deve:

- vigilare, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario;
- rispettare gli adempimenti previsti dal DM 13.03.1995 sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti qualora collabori con una società professionistica;

- adoperarsi nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria società.

Articolo 7 SETTORE PARASANITARIO

Fanno parte del Settore Paras sanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del settore sanitario, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori sportivi ecc.)

Essi sono designati rispettivamente, dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali, dal medico Regionale per l'attività del Comitato Regionale e dal Medico societario per le attività societarie.

Articolo 8 OBBLIGHI E DISPOSIZIONI

Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:

- devono documentare, se richiesto, la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
- devono essere tesserati alla Federazione, nei ruoli di competenza;
- sono tenuti a rispettare lo Statuto e delle norme federali;
- si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
- si impegnano al rispetto delle direttive emanate dai rispettivi Settori e/o dal Medico Federale;
- svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.

Articolo 9 TUTELA DELLA SALUTE- OBBLIGHI

La tutela della salute dei tesserati della F.I.P. è garantita dalla idoneità alla pratica sportiva appositamente certificata in ottemperanza alle leggi emanate dallo Stato Italiano e dalle norme dell'ordinamento sportivo. Ai fini della tutela della salute i tesserati F.I.P. sono obbligati a chiedere ed ottenere il certificato di idoneità alla pratica sportiva della pallacanestro.

A tale obbligo sono sottoposti sia i tesserati che svolgono attività sportiva non agonistica, sia i tesserati che svolgono attività sportiva agonistica.

Pertanto ciascun tesserato, ogni anno, prima del suo tesseramento o rinnovo della tessera, deve sottoporsi alle visite mediche, accertamenti ed analisi previste dalle leggi in materia, ed ottenere dalle competenti Autorità Sanitarie il certificato di idoneità alla pratica sportiva.

Qualora detto certificato abbia validità limitata ad una scadenza antecedente la conclusione dell'attività sportiva, il tesserato, per proseguire detta attività, dovrà ottenere, prima della scadenza prevista un nuovo certificato di idoneità. In difetto sarà preclusa al tesserato ogni attività di gara e di allenamento.

E' facoltà della F.I.P. richiedere alle Società affiliate la documentazione relativa alla idoneità dei rispettivi tesserati.

Con il tesseramento, il tesserato autorizza, automaticamente e senza alcuna condizione, la propria società ad esibire ed a trasmettere alla F.I.P. la documentazione sanitaria relativa alla propria idoneità, qualora la F.I.P. lo richieda.

Articolo 10 PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA

E' considerata attività sportiva non agonistica l'attività organizzata dalla F.I.P. e denominata:

A) Minibasket maschile e femminile

Pertanto coloro che svolgano le attività di Minibasket, o che intendano tesserarsi alla F.I.P. e non abbiano compiuto l'11° anno di età solare, ogni anno, prima del tesseramento o del rinnovo della tessera, devono sottoporsi agli accertamenti indicati nell'art.11 del presente regolamento e risultare idonei.

I predetti tesserati, al raggiungimento dell'11° anno di età solare, saranno ritenuti automaticamente svolgenti attività sportiva agonistica, nel rispetto della normativa in tema di età di inizio dell'attività agonistica, e saranno tenuti ad ottemperare immediatamente a quanto previsto dal successivo articolo 13 del presente regolamento.

I tecnici, il personale sanitario e gli altri collaboratori, convocati dai Settori Squadre Nazionali Maschile e Femminile, devono essere in possesso del certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica, rilasciato con le modalità previste dal successivo art.11, che rimarrà agli atti della Commissione Organizzativa Sanitaria.

Articolo 11 IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA

Per essere tesserati tutti coloro che svolgano od intendano svolgere l'attività sportiva non agonistica della Pallacanestro, devono risultare idonei dopo essersi sottoposti a visita medica intesa ad accertare il loro "stato di buona salute". La certificazione dello "stato di buona salute", riscontrata all'atto della visita medica, deve essere redatta in conformità al Modello previsto dal Decreto Ministeriale 28.2.1983 e deve essere conservata in originale agli atti della società.

Articolo 12 ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA O COMPETITIVA

E' considerata attività sportiva agonistica o competitiva l'attività organizzata dalla F.I.P. e denominata come segue:

MASCHILE	FEMMINILE
CAMPIONATI PROFESSIONISTICI	CAMPIONATI NAZIONALI DILETTANTI
CAMPIONATI NAZIONALI DILETTANTI	CAMPIONATI REGIONALI SENIORES
CAMPIONATI REGIONALI SENIORES	CAMPIONATI GIOVANILI
UNDER 21 e CAMPIONATI GIOVANILI	TROFEO ESORDIENTI (Dal compimento dell'11° anno età solare)
TROFEO ESORDIENTI(Dal compimento dell'11° anno età solare)	TORNEO 3 VS 3
TORNEO 3 VS 3	

Pertanto coloro che svolgano le attività sopra elencate, o che intendano tesserarsi alla F.I.P. ed abbiano compiuto l'11° anno di età solare, (salvo quanto disposto dal successivo art. 14 per coloro che abbiano compiuto il 35° anno di età), ogni anno, prima del tesseramento o del rinnovo della tessera, devono sottoporsi agli accertamenti indicati all'art. 13 e risultare idonei.

Articolo 13 IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA

Per essere tesserati, coloro che svolgono o che intendano svolgere attività agonistica della Pallacanestro devono risultare idonei dopo essersi sottoposti a:

segue: **Comunicato Ufficiale n.551 del 23 febbraio 2009- Consiglio Federale n.4 (Roma, 21 febbraio 2009)**

- 1) visita clinica generale;
- 2) esame completo delle urine;
- 3) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo con grado di tolleranza allo sforzo mediante I.R.I.;
- 4) spirometria con rilievo dei seguenti parametri: capacità vitale, volume espiratorio massimo al secondo, indice di Tiffenau, massima ventilazione volontaria;

La visita clinica generale deve comprendere:

- 1) l'anamnesi;
- 2) le determinazioni del peso corporeo e della statura;
- 3) l'esame obiettivo con particolare riguardo all'apparato locomotore;
- 4) l'esame generico dell'acuità visiva;
- 5) il rilievo della percezione della voce sussurrata a mt. 4 di distanza;
- 6) l'esame generico neurologico.

Il giocatore o l'arbitro cui venga diagnosticato un trauma cranico, deve sospendere l'attività sportiva ed essere sottoposto a risonanza magnetica nucleare cranica e visita di controllo prima di riprendere l'attività sportiva.

Qualora sorgano dubbi sull'effettiva idoneità alla pratica agonistica del soggetto sottoposto agli accertamenti indicati, il medico visitatore ha la facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e/o strumentali.

Articolo 14

IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA DI SOGGETTI CHE ABBIANO COMPIUTO IL 35° ANNO DI ETÀ

Tutti i soggetti che abbiano compiuto il 35° anno di età, tesserati o che intendano tesserarsi per lo svolgimento di attività sportiva agonistica al fine di ottenere l'idoneità alla pratica sportiva, ogni anno devono, in aggiunta agli accertamenti medici previsti dal precedente art. 13, sottoporsi anche ai seguenti esami clinici:

- 1) visita cardiologia;
- 2) test massimale al cicloergometro;
- 3) ecocardiogramma ogni due anni (annuale se presenta reperti clinici da monitorare).

Articolo 15

CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA

I certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica sono rilasciati dai medici degli Istituti, dei Centri convenzionati con la Federazione Medico Sportiva Italiana oppure dai medici operanti nelle strutture pubbliche (ASL), nelle strutture private convenzionate, oppure da medici accreditati dalle regioni o da medici accreditati dalle Regioni o dalle Province Autonome.

La certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica deve essere redatta in conformità al modello previsto dal D.M. 18.2.82 e deve essere conservata in originale agli atti della Società.

La certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (D.M. 28.02.1983) è rilasciata da Medici della Federazione Medico Sportiva Italiana, dai Medici accreditati dalle Regioni o dalle Province Autonome, dai Medici di Medicina Generale e dai Medici Specialisti Pediatri di libera scelta.

Articolo 16 OBBLIGHI DELLE SOCIETA'

Le società affiliate alla F.I.P. sono tenute, sotto la responsabilità civile, penale e sportiva del proprio Legale Rappresentante, al rispetto delle seguenti disposizioni:

- ottemperare alle norme del presente Regolamento ed alle Leggi dello Stato che ad esse presiedono, con riferimento gli accertamenti sanitari iniziali ed ai controlli periodici di idoneità;
- conservare ai propri atti in originale il certificato di idoneità alla pratica sportiva e la inerente documentazione relativa a tutti i propri tesserati;
- esibire ed inviare tempestivamente la certificazione e la predetta documentazione, in originale o in copia autentica, alla F.I.P. su richiesta della stessa.

Articolo 17 IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA DEGLI ARBITRI

Gli arbitri in attività ogni anno, prima del tesseramento o del rinnovo della tessera, devono sottoporsi agli accertamenti medici previsti per l'attività sportiva agonistica ed ottenere un certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica secondo quanto stabilito dal precedente art. 13. Tutti gli arbitri che abbiano compiuto il 40° anno di età che svolgono o intendano svolgere l'attività arbitrale in aggiunta agli accertamenti medici previsti dal precedente art. 13 devono sottoporsi anche ai seguenti esami clinici:

- visita cardiologia;
- test massimale al cicloergometro;
- ecocardiogramma

Il certificato di cui sopra deve essere inviato alla F.I.P. in originale, nei termini previsti per il tesseramento ed essere conservato agli atti del C.I.A. in Roma.

Articolo 18 IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA DEI MINIARBITRI

I Miniarbitri, che svolgono od intendono svolgere l'attività federale per essi prevista, indipendentemente dall'età, ogni anno, prima del tesseramento o del rinnovo della tessera, devono sottoporsi agli accertamenti medici previsti per l'attività sportiva agonistica ed ottenere un certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, secondo quanto stabilito dal precedente art.13.

Il certificato di cui sopra deve essere inviato alla F.I.P. in originale, nei termini previsti per il tesseramento ed essere conservato agli atti del C.I.A. - Sezione Miniarbitri in Roma.

Articolo 19 INFRAZIONI – SANZIONI

Il mancato rispetto delle norme del presente regolamento, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, costituisce grave violazione del principio di lealtà e correttezza e come tale è soggetto alla disciplina ed alle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.225

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

presa in esame la delibera n.31, assunta dal Presidente Federale in data 16 febbraio 2009, con la quale sono stati applicati gli avv.ti Federico Romagnoli e Flaviana Fratoni, Giudici Sportivi Nazionali, a componenti della Commissione Giudicante Nazionale, per i giorni 19 e 20 febbraio p.v. In cui si svolgeranno i quarti di finale della Tim Cup 2009;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.31, assunta dal Presidente Federale in data 16 febbraio 2009.

DELIBERA N.226

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che l'attività sportiva di preparatore fisico di pallacanestro richiede oggi un grado di professionalità che può essere raggiunto solo attraverso un costante e corretto aggiornamento, anche al fine di allineare agli standard europei la qualità delle prestazioni rese dai preparatori fisici tesserati FIP;

ritenuto che un livello qualitativo soddisfacente può essere raggiunto solo attraverso l'introduzione in forma obbligatoria, per i preparatori fisici tesserati FIP, della partecipazione a corsi di aggiornamento organizzati dalla FIP anche attraverso e/o presso i propri Comitati Territoriali;

sentito il Responsabile del Comitato Nazionale Allenatori sig. Carlo Recalcati;

esaminata la proposta presentata dal Comitato Nazionale Allenatori, con la quale si introduce, dall'anno sportivo 2009/2010, l'obbligo di aggiornamento per tutti i preparatori fisici tesserati;

ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire l'obbligo di aggiornamento, dall'anno sportivo 2009/2010, per tutti i preparatori fisici tesserati FIP.

Di dare mandato al Comitato Nazionale Allenatori di definire i tempi e le modalità di attuazione del previsto obbligo di aggiornamento per i preparatori fisici.

DELIBERA N.227

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto il Comunicato Ufficiale n. 32/1 e successiva lettera del 21/1/09 con il quale è stata convocata l'Assemblea elettiva del Comitato Provinciale Cremona per il rinnovo delle cariche per il quadriennio olimpico 2009-2012;

segue: **Comunicato Ufficiale n.551 del 23 febbraio 2009- Consiglio Federale n.4 (Roma, 21 febbraio 2009)**

- esaminati il verbale dell'Assemblea sopraccitata e la relazione redatta dal sig. Ferruccio Militello, nominato Presidente dell'Assemblea in cui lo stesso segnala una irregolarità di procedura;
- visto l'articolo 37 comma 4 del Regolamento Organico nel quale si prevede che *"eventuali violazioni di norme sono esaminate, sotto il profilo della legittimità, dal Consiglio Federale che può disporre l'annullamento dell'Assemblea con conseguente nomina di un Commissario Straordinario."*;
- ravvisati gli estremi per procedere all'annullamento dell'Assemblea, con conseguente nomina di un Commissario Straordinario con il compito di provvedere alla ordinaria e corrente amministrazione e di indire e svolgere entro i termini previsti dalla delibera n.53, assunta dal Commissario Straordinario il 30 ottobre 2008, una nuova Assemblea del Comitato Provinciale di Cremona
- considerata la proposta del Presidente del Comitato Regionale Lombardia, con la quale individua nel sig. Alessandro Galeri la persona idonea a ricoprire l'incarico di Commissario Straordinario del Comitato Provinciale di Cremona;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità dello stesso;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare il Sig. Alessandro Galeri Commissario Straordinario del Comitato Provinciale FIP di Cremona di provvedere all'ordinaria corrente amministrazione e con il compito di organizzare l'Assemblea Ordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche per il prossimo quadriennio Olimpico 2009/2012, entro e non oltre il 30 marzo 2009.

DELIBERA N.228

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare l'articolo 36 commi 5 e 6 dello Statuto federale;
- considerato che nelle Province di Isernia ed Imperia risultano affiliate meno di 15 società con diritto a voto;
- ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina, per il quadriennio olimpico 2009-2012, dei Delegati delle Province su indicate con il compito di promuovere e gestire le attività federali sul territorio, nonché addivenire alla costituzione del Comitato;
- presi in esame i nominativi proposti dai Comitati Regionali di competenza per ricoprire la carica di Delegato Provinciale;
- considerate le proposte meritevoli di accoglimento.

DELIBERA

di nominare, per il quadriennio olimpico 2009-2012, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato, i seguenti Delegati Provinciali:

Comitato Provinciale di	Isernia	Francesco Macchiarella
Comitato Provinciale di	Imperia	Antonio Parisi

DELIBERA N.229

Il Consiglio Federale

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto in particolare l'articolo 36 commi 5 e 6 dello Statuto;
- vista la delibera n.126 assunta dal Commissario Straordinario in data 7 gennaio 2009, con la quale è stato nominato il sig. Raffaele Barcellone Delegato del Comitato Provinciale La Spezia;
- preso atto delle dimissioni presentate in data 2 febbraio 2009 dal Sig. Raffaele Barcellone dalla carica di Delegato del Comitato Provinciale di La Spezia;
- ritenuto necessario provvedere alla nomina di un nuovo Delegato;
- presa in esame la proposta del Comitato Regionale FIP Liguria di nominare il Sig. Massimiliano De Santis Delegato per la provincia di La Spezia in sostituzione del Sig. Raffaele Barcellone, a norma dell'art.36, comma 6, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato;
- considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

nominare, per il quadriennio olimpico 2009/2012, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato, il sig. Massimiliano De Santis Delegato per la provincia di La Spezia.

DELIBERA N.230

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la delibera di Presidenza n.30 assunta in data 13.02.09 con la quale si stabilisce la costituzione in giudizio della FIP nel procedimento promosso innanzi al Consiglio di Stato della società Pall.Reggiana srl e l'affidamento dell'incarico di assistenza e difesa agli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro;
- condivisi i contenuti della stessa e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.30 assunta dal Presidente Federale in data 13.02.09.

DELIBERA N.231

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista l'istanza pervenuta dal Sig. Francesco Amoni, tesserato quale giocatore della società Dinamo Sassari, nei confronti del Sig.Andrea Iannilli, tesserato quale giocatore per gli asseriti fatti occorsi in data 2.12.2008;

visti gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

DELIBERA

accogliere la richiesta del tesserato Francesco Amoni di adire la M.O. nei confronti del tesserato Andrea Iannilli per gli asseriti fatti occorsi in data 2.12.2008.

DELIBERA N.232

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Basket San Pietro in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Daniel Kinte Smith/ ASD Pall.San Pietro;

visto l'art.42 del Regolamento di Giustizia nel quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione;

DELIBERA

- Dichiarare lo stato di morosità della società ASD Pall.San Pietro fissando il termine del 20.03.2009 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Daniel Kinte Smith/ ASD Pall.San Pietro.
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2009/2010.

DELIBERA N.233

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Basket San Pietro in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Forray Adrian/ ASD Pall.San Pietro;

visto l'art.42 del Regolamento di Giustizia nel quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione;

DELIBERA

- Dichiarare lo stato di morosità della società ASD Pall.San Pietro fissando il termine del 20.03.2009 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Forray Adrian/ ASD Pall.San Pietro.
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2009/2010.

DELIBERA N.234

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Basket Draghi in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo A.D.Arona Basket / Basket Draghi;

visto l'art.42 del Regolamento di Giustizia nel quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione;

visto che non sono ancora scaduti i termini per il rinnovo dell'affiliazione delle società aventi diritto;

DELIBERA

- Dichiarare lo stato di morosità della società Basket Draghi fissando il termine del 20.03.2009 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo A.D.Arona Basket/ Basket Draghi.
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2009/2010.

DELIBERA N.235

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista le proprie delibere nn.126 e 127 del 19.09.08 con le quali è stato dichiarato lo stato di morosità della società Basket Team Gandino per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai lodi Ruggeri Massimo/ Basket Team Gandino e Barbieri Emanuele/ Basket Team Gandino;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare gli stati di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federale a partire dalla stagione 2009/2010 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo;

DELIBERA

- Ai sensi dell'art.42 Regolamento di Giustizia stabilire a carico della società Basket Team Gandino la sanzione di punti 4 in classifica da scontarsi nell'anno sportivo 2009/2010.
- Trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.
- Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federale a partire dalla stagione 2009/2010 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.236

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la denuncia-querela presentata dalla Federazione alla Procura della Repubblica di Roma in data 16.10.08 concernente la Società Orlandina Basket;

ritenuto di formalizzare la posizione della FIP nel procedimento scaturito dalla denuncia N.R.G. Notizie di Reato 60578/08 P.M. Diana De Martino quali parti offese e di affidare l'incarico di assistenza e difesa all'Avv. Guido Valori;

DELIBERA

di formalizzare la costituzione della FIP quale parte offesa nel procedimento N.R.G. Notizie di Reato 60578/08 P.M e di nominare l'Avv. Guido Valori quale difensore con l'incarico di assistere e difendere la FIP.

DELIBERA N.237

Il Consiglio Federale,

visto l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242;

visti gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;

vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n,1197 del 1° agosto 2001, con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, società ed associazioni sportive;

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che i documenti e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto elencate risultano conformi alle vigenti disposizioni;

DELIBERA

il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate e l'approvazione dei rispettivi statuti:

Cod.	R	P	Descrizione	Indirizzo	Città
051606	AB	PE	ASD ANTONIANA1966 PALL. PESCARA	VIALE REGINA MARGHERITA 95 PACE	65122 PESCARA
051777	AB	TE	A.S.D. BELLANTE BASKET	VIA IGNAZIO SILONE 15 PAL. SAGITTARIO	64020 BELLANTE
051666	CA	CS	A.DIL. VERGAE BASKET	VIA VICO 1° SAN DOMENICO 11 ARCH. FURIOSO	87017 ROGGIANO GRAVINA
051762	CA	CS	A.S.D. FRASCINETO BASKET	VIA COLONNELLO PACE 20 GRISOLIA	87010 FRASCINETO
051584	CA	RC	A.D.BASKET SCHOOL PANTERA 08	VIA SCHIAVONE MATI 30/G BIANCHI	89126 REGGIO DI CALABRIA
051752	CA	RC	A.DIL. PALL. S. CATERINA	VIA ENOTRIA 27/C MILEA FORTUNATA	89122 REGGIO DI CALABRIA
051784	CM	BN	A.M. BASKET 2K8	VIA ALESSANDRO DA TELESE 1 FESTA MARCO	82037 TELESE TERME
051634	CM	CE	A.S.D. BASKETBALL CLUB VERTIGO	VIA TANUCCI 97 RAFFONE GIUSEPPE	81100 CASERTA

segue: **Comunicato Ufficiale n.551 del 23 febbraio 2009- Consiglio Federale n.4 (Roma, 21 febbraio 2009)**

051786	CM	NA	A.S.D. NUOVO BASKET AFRAGOLA	VIA PAVIA 74	80021 AFRAGOLA
051733	CM	SA	A.POL. D.SCOLASTICA G.R. VAIRO	VIA TAVERNE 1 S.M.S.	84043 AGROPOLI
051629	LA	LT	A.D. BASKET PRIVERNO	VIA DELLE ORTENSIE, 11 VISCA DANIELE	04015 PRIVERNO
051718	LO	MI	A.S.D. MAIORA FBL	VIA LEOPARDI 11/38 C/O DECOTTO FEDERICO	20020 ARESE
051727	LO	MI	A.S.D. DYNAMICA VIMODRONE	VIA DELLE RIMEMBRANZE 17	20090 VIMODRONE
051790	LO	MI	PLAY THE GAME ASD	VIA EUSTACHI 30 C/O TOP1	20129 MILANO
051703	MA	MC	PARTIZAN MACERATA A.S.D.	VIA MOJE 22	62100 MACERATA
051490	PI	BI	A.S.D. SPARTANS VIGLIANO	VIA SENATORE AVOGADRO 49 COLOMBO	13856 VIGLIANO BIELLESE
051738	PU	BA	A.S.D. CESTISTICA TRANI	C.SO A. DE GASPERI 36 STUDIO COMM.LE POMARICO	70059 TRANI
051598	PU	FG	AD NUOVO BASKET MONTE S.ANGEL	VIA CASTELLO 6 QUITADAMO ANTONIO	71037 MONTE SANTANGELO
051646	PU	FG	A.S.D. MAGNIFICO BASKETBALL	VIA OVIDIO 12 MAGNIFICO CARLO	71016 SAN SEVERO
051776	PU	LE	A.S.D. LA SPIGA LEQUILE	VIA SOLANO 204 AMASSARI ENRICO	73010 LEQUILE
051581	SO	AG	ASD PICCOLE STELLE	C.DA PIANO CANNELLE SNC	92027 LICATA
051665	SO	ME	A.S.D. P.G.S. AUXILIUM S.AGATA	VIA ENNA 18	98076 SANTAGATA DI MILITELLO
051725	SO	RG	A.S.D. REAL CHIARAMONTE	CONTRADA GULFI S.N.C.	97012 CHIARAMONTE GULFI
051639	TO	PO	A.S.D. CENTRO MINIBASKET PRATO	VIA VISIANA 117 CIRCOLO ARCI	59100 PRATO

Roma, 21 febbraio 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Maurizio Bertea)

